

**Regolamento per l'affidamento ad Avvocati esterni  
di incarichi per l'assistenza e patrocinio legale dell'Azienda ULSS7 Pedemontana  
(ex art. 56 comma 1 lettera h), nn.1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023)**

**Art. 1) Premessa**

L'Azienda Ulss 7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, è stata costituita il 1 gennaio 2017 dalla fusione tra le Aziende Sanitarie ex n. 3 Bassano del Grappa e n. 4 Alto Vicentino, per effetto della Legge regionale del 25 ottobre 2016 n. 19 e quale ente strumentale della Regione del Veneto dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, provvede all'attuazione del principio costituzionalmente garantito di tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, realizzando le finalità del servizio sanitario nazionale.

A fronte delle vertenze giudiziali che possono originare dalle attività svolte dall'Azienda, quest'ultima necessita di difendere al meglio i propri atti e provvedimenti nonché di tutelare i propri interessi e quelli dell'intero S.S.R. attraverso professionisti di elevata qualificazione.

Per tale motivo e per l'assenza di risorse interne abilitate alla difesa in giudizio si ritiene opportuno creare un elenco qualificato di avvocati cui poter attingere per affidare incarichi di patrocinio legale nelle controversie coinvolgenti l'Azienda.

Considerate quindi la complessità, la peculiarità, il valore e l'importanza strategica delle vertenze, connaturate con l'articolata mission aziendale, l'Azienda necessita di avvalersi di professionisti di elevato profilo curriculare che abbiano maturato una significativa e comprovata esperienza anche in sede processuale.

Il presente Regolamento apporta, in relazione a modifiche legislative e regolamentari nel frattempo intervenute, variazioni al precedente Regolamento (di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 28.1.2022), sostituendolo sin dalla data della sua approvazione.

In particolare, in data 1.4.23 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36/2023 (recante il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici") che disciplina la materia degli affidamenti degli incarichi legali – peraltro in continuità con il precedente codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 – all'art. 56, comma 1, lettera h), nn. 1 e 2 nonché, per quanto riguarda i principi generali, agli artt. 1, 2 e 3, come richiamati dall'art. 13, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo.

Inoltre, son state recepite le indicazioni contenute nelle *Linee Guida comuni alle Aziende ed Enti del SSR per la predisposizione del Regolamento per la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio* predisposte e trasmesse da Azienda Zero con nota prot 54763 del 13.6.24.

**Art. 2) Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in tema di equo compenso, delle linee guida ANAC e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e buon andamento:

le modalità per la formazione, la tenuta e l'utilizzo di un elenco di avvocati esterni all'Azienda, ai quali conferire incarichi di assistenza legale e/o consulenza legale preparatoria ad un'attività di difesa ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 comma 1 lettera h), nn.1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

- le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana degli incarichi legali a liberi professionisti avvocati esterni;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche collegate agli incarichi conferiti, in particolare per quanto attiene gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana;
- le modalità di liquidazione delle parcelle.

L'Azienda attingerà all'Elenco di cui al successivo art. 3) anche al fine di garantire l'assistenza in giudizio ai dipendenti che ne fanno richiesta, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

### **Art. 3) Istituzione ed iscrizione Elenco avvocati**

Per l'individuazione degli avvocati cui poter conferire incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Azienda Ulss 7 ed allo scopo di contemperare i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, è istituito apposito Elenco limitato ai professionisti che soddisfino al meglio, sulla base di criteri di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione previsti nell'avviso, le esigenze dell'amministrazione, indicate nell'emanando avviso pubblico.

L'Elenco rispetta un ordine puramente alfabetico e riporta, oltre alle generalità del professionista, le categorie di diritto prescelte dal medesimo.

L'iscrizione all'Elenco non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Azienda e l'Amministrazione potrà riservarsi ogni differente valutazione in riferimento al caso concreto.

La redazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e tendenziale equa ripartizione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali, tenuto conto della specializzazione di ogni legale.

L'Elenco verrà suddiviso, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti sezioni:

- DIRITTO CIVILE
- DIRITTO CIVILE RESPONSABILITA' SANITARIA
- DIRITTO DEL LAVORO
- DIRITTO AMMINISTRATIVO
- DIRITTO PENALE

### **Art. 4) Requisiti**

Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali nonché dei requisiti specifici previsti all'art. 5 per le sezioni alle quali è richiesta l'iscrizione (oltreché di quelli che saranno indicati nell'avviso pubblico di formazione e/o aggiornamento dell'elenco stesso):

1. cittadinanza italiana, o di altro paese dell'unione europea, salvo ulteriori equiparazioni stabilite dalla legge;
2. iscrizione all'Albo professionale;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. comprovata esperienza professionale, da dichiarare e autocertificare nel curriculum, nell'ambito della/e sezione/i per le quali viene richiesta l'iscrizione; in particolare dovrà essere data dimostrazione di aver patrocinato nell'intera attività professionale almeno 20 giudizi nella sezione di cui richiede l'iscrizione e nel rispetto dei criteri ivi stabiliti indicando l'Autorità giudiziaria avanti alla quale la causa è stata trattata, il numero di R.G., l'oggetto ed il valore della causa nonché – salvo che per i giudizi in corso – gli estremi del provvedimento giurisdizionale conclusivo con indicazione del relativo esito;
5. non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
6. non avere in corso, al momento del conferimento di eventuale mandato, incarichi di difesa né personalmente, né da parte dei colleghi/associati di Studio, di controparti delle ex Aziende Ulss n. 3 di Bassano del Grappa e/o Ulss n. 4 Alto Vicentino, e dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana (nella quale sono confluite le ex Aziende 3 e 4 dal 01.01.2017);
7. non essere in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dell'ordinamento deontologico forense, con l'impegno di comunicare all'Azienda Ulss 7 medesima l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;
8. non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. tra quelle che impediscono l'accesso ai pubblici uffici;
9. non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
10. non essere stato destinatario di sanzioni ordinarie definitive superiori alla censura;
11. non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 94 c. 6 D.lgs. 36/2023, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
12. essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, ai sensi della legge professionale forense e del DM 22/09/2016;
13. disponibilità ad applicare i minimi tariffari dei parametri forensi indicati nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 (o eventuali successivi Decreti di modifica delle tariffe forensi, fermo restando che, per gli incarichi già affidati, le fasi processuali già consumate saranno remunerate secondo la tariffa vigente al momento del conferimento dell'incarico).

Con la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, raggiungibile come da percorso o link sotto riportati:

Home Page / Codici disciplinari/Codici di comportamento  
<http://www.aslbassano.it/index.php?p=codici-disciplinari>

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco con impegno a comunicare all'Azienda Ulss 7 l'eventuale perdita degli stessi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.

#### **Art. 5) Requisiti specifici per iscrizione alle singole sezioni**

## **DIRITTO CIVILE**

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come di seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno **20 incarichi** nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto.

A tal fine non si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei procedimenti ex art. 700 c.p.c.;
- dei procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

## **DIRITTO CIVILE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITA' SANITARIA**

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile con particolare riferimento alla responsabilità sanitaria, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, come di seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno **20 incarichi** in materia di responsabilità sanitaria nella veste, indifferentemente, di attore o convenuto.

A tal fine non si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

## **DIRITTO DEL LAVORO**

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto del lavoro, comprese le controversie in materia di concorsi pubblici, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in materia di pubblico impiego, come di seguito indicato:

a) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno **20 incarichi** avanti al Giudice amministrativo aventi ad oggetto concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego nell'interesse, indifferentemente, di Enti banditori, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi.

Ai fini della presente lettera non si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi ex art. 116 c.p.a.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

b) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno **20** giudizi avanti al Giudice del lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze della pubblica Amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore.

Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa ma i gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

I giudizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tra loro **cumulabili**.

## **DIRITTO AMMINISTRATIVO-APPALTI**

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo come di seguito indicato: aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno **20 incarichi** nell'interesse, indifferentemente, di stazioni appaltanti, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi.

A tal fine non si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi ex art. 116 c.p.a.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

## **DIRITTO PENALE**

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto penale è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio/assistenza legale in ambito penale, come di seguito indicato: aver svolto, nel corso dell'intera attività professionale, almeno **20 incarichi** in materia penale relativi ai reati di cui al Titolo II del Libro II del c.p. (Delitti contro la P.A.) oppure ai reati di cui al Titolo XII (Delitti contro la persona) o al Titolo VII (Delitti contro la fede pubblica) nella veste, indifferentemente, di difensore dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima vicenda.

### **Art. 6) Modalità di presentazione della domanda**

La domanda di iscrizione nell'elenco dovrà essere compilata secondo lo schema predisposto dall'Azienda – allegato all'avviso - e dovrà essere firmata digitalmente ed inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [protocollo.aulss7@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss7@pecveneto.it).

Nella domanda l'interessato deve:

- indicare la/e sezione/i nella quale richiede l'iscrizione;
- dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare quanto disposto dal presente Regolamento pubblicato sul sito internet aziendale;
- dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 4) e 5) in relazione alla sezione in cui si chiede l'iscrizione;
- allegare l'elenco dei giudizi trattati: a tal fine è necessaria l'indicazione dell'Autorità giudiziaria avanti alla quale la causa è stata trattata, del numero di R.G., dell'oggetto e del valore della causa

nonché – salvo che per i giudizi in corso – degli estremi del provvedimento giurisdizionale conclusivo con indicazione del relativo esito;

- impegnarsi a segnalare all’Azienda Ulss 7 l’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse in ordine all’incarico affidato, così come l’eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti;
- impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l’Azienda Ulss 7 per la durata del rapporto instaurato;
- riconoscere ed accettare che l’iscrizione all’elenco determinerà l’obbligo all’atto del conferimento dell’incarico di accettare le condizioni previste dai criteri di determinazione del compenso di cui al presente Regolamento;
- riconoscere ed accettare che l’iscrizione all’elenco determinerà l’obbligo per il legale in casi di conferimento dell’incarico di ottemperare agli obblighi di rendicontazione nei confronti dell’Azienda Ulss7;
- prendere atto e accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte dell’Azienda Ulss 7;
- di autorizzare l’Azienda Ulss 7, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all’iscrizione nell’elenco degli avvocati.

Alla domanda dovranno essere allegati, **pena l’inammissibilità della stessa**, fotocopia di un valido **documento d’identità**, un **curriculum vitae debitamente sottoscritto**, nel quale deve essere elencata, con particolare accuratezza, l’esperienza professionale acquisita nelle materie relative alle sezioni per cui si chiede l’iscrizione e **l’elenco dei giudizi** trattati nei termini sopra descritti.

A pena di esclusione, la domanda l’elenco dei giudizi trattati e il c.v. dovranno recare la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’Azienda si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nei curricula, anche richiedendo eventuali integrazioni.

Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

### **Art. 7) Formazione e tenuta dell’elenco**

L’Azienda Ulss7 procede alla pubblicazione nel proprio sito internet di apposito avviso pubblico, dandone opportuna diffusione.

Successivamente a tale pubblicazione, l’Azienda procede alla formazione dell’elenco dei professionisti sulla base delle candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti generali e specifici richiesti nell’avviso e riportati agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento ordinando ciascuna sezione secondo il criterio alfabetico.

La pubblicazione dell’elenco, unitamente alla deliberazione che lo approva, ha valore di notifica nei confronti dei professionisti che hanno presentato istanza.

L’elenco avrà durata illimitata, con effetto a decorrere dal 1.1.2025 e verrà pubblicato nel sito internet aziendale [www.aulss7.veneto.it](http://www.aulss7.veneto.it).

L’elenco si intende aperto e, pertanto, sarà aggiornato di norma semestralmente con l’eventuale inserimento dei nuovi richiedenti.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l'Azienda potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio che verrà di volta in volta indicato dall'Azienda.

I soggetti inseriti nell'Elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda di conferire incarichi.

La redazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

### **Art. 8) Cancellazione dall'elenco**

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

L'Azienda provvederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a 2 incarichi;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Azienda.

La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista e, fermi restando gli obblighi deontologici di quest'ultimo, l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda Ulss 7 tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

Il provvedimento di cancellazione verrà comunicato all'interessato a mezzo PEC.

### **Art. 9) Modalità di conferimento degli incarichi**

L'incarico esterno di patrocinio legale si configura quale incarico di natura essenzialmente fiduciaria, fondato principalmente sull'*intuitu personae*.

Gli incarichi ai professionisti vengono affidati dalla Direzione Generale nel rispetto, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, come richiamati dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, dei principi del risultato, della fiducia, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di equa ripartizione, come interpretata dal parere del Consiglio di Stato, Ad. Comm. spec. n. 2017/2018.

I nominativi dei professionisti inseriti nell'Elenco costituiscono una banca dati di Avvocati disponibili all'assunzione di un eventuale incarico, da cui l'Azienda Ulss 7 può attingere per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento.

Nell'individuazione del professionista cui affidare l'incarico si terrà conto de:

- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal curriculum vitae allegato alla domanda;

- specializzazioni ed esperienze professionali nella materia oggetto di incarico;
- consequenzialità e/o complementarietà e/o connessione con altri incarichi conferiti in precedenza dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana o da altre Aziende Sanitarie.

L'Azienda procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di rotazione all'interno delle singole sezioni.

L'Azienda si riserva la facoltà di affidare gli incarichi professionali anche ad avvocati non iscritti nell'elenco laddove sussistano motivate ragioni che conducano alla scelta di altro professionista (ad es. incarichi dichiarati urgenti o di particolare complessità e/o specificità tecnico giuridica o che presentino carattere di consequenzialità o complementarietà dell'oggetto della causa con altri incarichi in precedenza assegnati).

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado; allo stesso modo nel caso di giudizi tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia.

L'elenco degli avvocati verrà utilizzato dall'Azienda per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente coinvolto in un giudizio civile o in un procedimento penale per fatti o atti attinenti l'esercizio delle funzioni.

Possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti qualora si verificano casi in cui la natura della questione giuridica richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa composto da avvocati appartenenti a diverse sezioni.

L'affidamento dell'incarico si intenderà perfezionato con l'adozione del relativo provvedimento motivato, seppure sinteticamente e con la sottoscrizione del mandato difensivo da parte del legale rappresentante dell'Azienda Ulss 7.

Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta del nominativo sarà effettuata dal legale stesso e la relativa spesa dovrà essere indicata nel preventivo proposto all'Azienda.

Il compenso del domiciliatario dovrà essere pagato direttamente dal legale incaricato dall'Azienda.

### **Art. 10) Compensi spettanti al legale incaricato**

Il compenso viene determinato nella fase di affidamento dell'incarico e potrà essere erogato solo a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione.

Il risparmio di spesa non è il criterio guida nella scelta del professionista da incaricare, anche se il principio di economicità implica la necessità di tenere conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità.

Fermo restando il principio che il compenso dell'Avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di equo compenso (L. n. 49/2023 e art. 8 d.lgs. n. 36/2023), dall'art. 13 e dall'art.13-bis della legge n. 247/2012 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i., il professionista dovrà quantificare il proprio compenso facendo pervenire, prima del conferimento dell'incarico, apposito preventivo, applicando i minimi tariffari dei parametri forensi indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., e con rinuncia da parte del professionista all'aumento del compenso per pluralità di parti ex art. 4, co. 2 sia nel caso l'avvocato assista più soggetti aventi la

stessa posizione processuale (es. medico e Azienda) sia nel caso assista l'Azienda contro più soggetti in un'unica causa.

I minimi tariffari dovranno essere mantenuti anche per le attività eventuali e ulteriori non considerate dal preventivo prodotto, ivi compreso l'aumento previsto ex art. 4 c. 6 del D.M. 55/2014 in caso di transazione.

L'aumento previsto ex art. 4 c.1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità informatiche potrà essere accordato solo ove il Giudicante ne abbia valutato l'effettiva idoneità ad agevolarne la consultazione o la fruizione.

L'Azienda si riserva, in caso di controversie che rivestano particolare rilevanza o complessità giuridico/procedurale o che involgano specifici profili di natura tecnica, di determinare, motivando adeguatamente la decisione assunta, i compensi professionali in misura diversa, nel rispetto della normativa vigente.

Il preventivo dovrà contenere anche il costo dell'eventuale domiciliatario individuato e scelto dal professionista incaricato.

Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso, nei giudizi diversi da quelli penali, si fa normalmente riferimento al valore complessivo delle domande proposte dalle parti ex art. 5, del D.M. n. 55/2014. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

Nel caso di procedimenti il cui valore sia dichiarato indeterminabile dovrà essere presa in considerazione, ai fini della formulazione del preventivo, la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, e solo salva idonea, dettagliata dichiarazione in merito al grado di maggiore complessità della controversia da parte del professionista incaricato, da effettuarsi al momento della presentazione del preventivo, potrà essere utilizzata la fascia di valore (D.M. 55/2014 e s.m.i.) da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00.

#### **Art. 11) Liquidazione compensi spettanti al legale incaricato**

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali provvede alla liquidazione della parcella presentata dal legale al termine dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza della stessa con l'offerta iniziale.

Potranno essere, eventualmente, corrisposti acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere e dell'attività svolta, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella.

Il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliato e, successivamente, di parcella.

In caso di transazione, estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato dal professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, verrà ridotto in sede di liquidazione con pagamento delle sole fasi effettivamente svolte, salve le spese vive e gli oneri/accessori di legge, nella misura da concordarsi e salvo quanto stabilito ex art. 4 c. 6 del D.M. 55/2014 in caso di transazione (ferma la riduzione del 50%).

Ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e della legge 190/2012, verrà pubblicato nel sito aziendale il provvedimento di affidamento dell'incarico, unitamente al curriculum vitae del beneficiario e alla dichiarazione di assenza conflitto, anche potenziale, d'interessi.

### **Art. 12) Rapporti tra le Strutture dell'Azienda**

Tutte le Strutture dell'Azienda devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dall'U.O.C. Affari Generali in base alle esigenze difensive ed alla natura della controversia, ogni richiesta del Servizio medesimo (competente per l'istruttoria delle pratiche).

Le Strutture dell'Azienda sono altresì tenute a fornire all'U.O.C. Affari Generali le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni notizia rilevante in loro possesso inerente le stesse.

### **Art. 13) Attività del legale incaricato**

Il legale incaricato dovrà assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell'ambito dell'incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti, superiori ed inderogabili impegni.

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l'Azienda Ulss 7 Pedemontana sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, oltre alle memorie difensive, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio oltre al primo e in merito alla utilità per l'Azienda nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno, anche parziale, dell'interesse dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana alla prosecuzione della causa.

Il legale incaricato deve prospettare e comunicare all'Azienda Ulss 7 Pedemontana, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Azienda Ulss 7 Pedemontana nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici competenti dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

Il professionista, si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali, dal regolamento UE 2016/679 e dai provvedimenti emanati dall'autorità Garante in tale ambito.

#### **Art. 14) Revoca degli incarichi**

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l'attività forense, nonché con le norme dei codici di comportamento valevoli per i pubblici dipendenti.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del sotteso rapporto fiduciario.

La revoca degli incarichi affidati al professionista comporta l'onere a suo carico di trasmettere all'Azienda Ulss 7 tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

#### **Art. 15) Trattamento dei dati personali**

Per il testo dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, si rinvia all'apposito documento pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ulss7 unitamente al presente Regolamento e ai suoi allegati.

Il professionista, si impegna, per parte sua, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda e finalizzati allo svolgimento degli incarichi professionali affidati, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, e in rigorosa applicazione di quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 16) Pubblicità del presente Regolamento**

Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet aziendale.

#### **Art. 17) Revisione del Regolamento**

L'Azienda si riserva la facoltà di revisionare in qualunque momento il presente Regolamento per adeguarlo alle proprie esigenze organizzative.

#### **Art. 18) Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui rimanda, si applicano il codice civile, la legge professionale forense, il codice deontologico forense, il D.M. n. 55/2014 "*Parametri forensi per la determinazione dei compensi*" e s.m.i..

#### **Art. 19) Entrata in vigore**

Il presente Regolamento ed il relativo Elenco entrerà in vigore il 1.1.2025.

#### **Art. 20) Norma di salvaguardia**

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono confermati alle condizioni in essere.